

DELIBERA N. 120/10/CSP

Segnalazione della signora Alba Rosa Galleri (presentatrice della lista “Città Democratica” nel rinnovo del Consiglio comunale di Porto Torres) nei confronti del Comune di Porto Torres per la presunta violazione dell’articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 24 giugno 2010;

VISTO l’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l’articolo 9, comma 1, che stabilisce che “*dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni*”;

VISTA la propria delibera n. 80/10/CSP del 22 aprile 2010, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni provinciali e comunali nella Regione Autonoma Sardegna e per le elezioni comunali nelle Regioni Autonome Valle D’Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Sicilia previste per il mese di maggio 2010*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 2010, la quale rinvia all’applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni previste dalla delibera n. 59/09/CSP del 22 aprile 2009, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 6 e 7 giugno 2009*”;

VISTA la segnalazione pervenuta in data 17 maggio u.s. (prot. n. 30811) da parte della signora Alba Rosa Galleri, presentatrice della lista di candidati denominata “Città democratica” nel rinnovo del Consiglio Comunale di Porto Torres, nei confronti del Comune di Porto Torres per la presunta violazione dell’articolo 9 della legge n. 28 del

22 febbraio 2000, relativamente alla diffusione a cura dell'amministrazione comunale di un opuscolo informativo pubblicato anche sul sito web del Comune, nel quale viene illustrato il "Piano della Performance 2010-2012" della stessa amministrazione comunale;

VISTA la nota in data 18 maggio 2010 (prot. n. 31254) del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interesse dell'Autorità con la quale sono stati richiesti al Comitato Regionale per i servizi radiotelevisivi della Sardegna gli accertamenti istruttori ai sensi dell'articolo 10, comma 2, legge 22 febbraio 2000, n. 28;

VISTA la nota in data 25 maggio 2010 (prot. n. 32686) con la quale il Comitato Regionale per i servizi radiotelevisivi della Sardegna ha trasmesso gli esiti dell'istruttoria sommaria, evidenziando, in merito ai fatti segnalati, quanto segue:

- dalle memorie difensive trasmesse dall'amministrazione comunale di Porto Torres, su richiesta del Corerat, emerge che la predisposizione del Piano di Performance è avvenuta in via sperimentale e costituisce uno degli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2010 assegnato al Dirigente dell'Area Programmazione, controllo, finanze e bilancio ;
- il PEG pone il 31 maggio 2010 come limite temporale per la realizzazione di questo obiettivo, per cui la divulgazione del Piano medesimo poteva essere effettuata in periodo precedente o immediatamente successivo a quello elettorale;
- il Piano di Performance, pur rivestendo il requisito della impersonalità, non viene ritenuto, sulla base delle giustificazioni fornite, indispensabile, e, pertanto, si rileva la non rispondenza della predetta comunicazione istituzionale alle previsioni dell'art. 9 della legge n. 28 del 22 febbraio 2010 e la conseguente violazione, da parte dell'amministrazione comunale di Porto Torres, del suddetto articolo;

VISTA la nota in data 25 maggio 2010 (prot. n. 32739) del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interesse dell'Autorità con la quale sono stati richiesti al Comune di Porto Torres le controdeduzioni in merito alla segnalazione in oggetto;

VISTA la nota in data 28 maggio 2010 (prot. n. 33508), con la quale il Comune di Porto Torres ha trasmesso le controdeduzioni ex articolo 10, comma 2, della legge n. 28 del 2000, rilevando quanto segue:

- in merito al requisito della indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle proprie funzioni l'amministrazione comunale ha ribadito che la predisposizione del Piano di Performance rappresenta uno degli obiettivi del PEG (Piano Esecutivo di Gestione) 2010 assegnato al dirigente dell'Area Programmazione, controllo, finanze e bilancio. Si tratta di un obiettivo trasversale che coinvolge le altre Aree dell'Ente che deve essere concluso entro il prossimo 31 maggio 2010 con la pubblicazione sul sito internet del Comune. La divulgazione della sintesi del Piano di Performance è

avvenuta a cura del responsabile dell'obiettivo. La tardiva predisposizione e conseguente divulgazione del Piano della Performance avrebbe quindi potuto costituito motivo per il mancato raggiungimento dell'obiettivo e avrebbe comportato una negativa valutazione della prestazione con conseguente riduzione della retribuzione di risultato;

- il documento ha natura impersonale e risponde ai requisiti richiesti dal decreto legislativo n. 150/09, il quale prevede che vengano definiti gli obiettivi dei singoli servizi, i risultati attesi e gli indicatori per la loro misurazione. I risultati devono essere poi rendicontati agli amministratori, alla direzione dell'Ente, ai cittadini e utenti e ai destinatari dei servizi. La divulgazione del documento tra i cittadini risponde, quindi, alle previsioni del decreto di rendere nota all'esterno l'attività svolta dall'ente;
- il documento oggetto di comunicazione è un documento tecnico che si inserisce in un percorso di valutazione del personale dell'Ente; pertanto costituisce atto ben diverso da quelli oggetto dei precedenti citati nell'istruttoria Corerat e costituenti iniziative di pubblicizzazione su quotidiani e periodici o mediante lettere o sul sito del comune, a firma degli amministratori (sindaco uscente ecc.) del consuntivo dell'attività svolta dagli stessi amministratori (bilanci di mandato e assimilati) totalmente estranei alle procedure di gestione e valutazione del personale dell'Ente e dello stesso Dirigente (non a caso previsto, a regime, anche dalla legge) cui afferisce il Piano della Performance;
- sulla base di tanto si chiede che l'Autorità voglia archiviare il procedimento avviato;

CONSIDERATO che la legge 22 febbraio 2000, n. 28 disciplina le campagne per l'elezione al Parlamento europeo, per le elezioni politiche, regionali, amministrative e per ogni referendum e che il divieto di comunicazione istituzionale di cui all'articolo 9, comma 1, trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la chiusura delle operazioni di voto;

RILEVATO che per le elezioni provinciali e comunali nella Regione Sardegna fissate per il 30 e 31 maggio 2010, la convocazione dei comizi elettorali è avvenuta il 15 aprile 2010, data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali e che fino alla chiusura delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le Amministrazioni Pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni;

RILEVATO che la comunicazione istituzionale svolta attraverso la pubblicazione sul sito internet e la diffusione tramite opuscolo del Piano di performance 2010-2012 ricade nel periodo di applicazione dell'articolo 9 della n. 28 del 2000;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato articolo 9 della legge n. 28 del 2000, nel periodo di cui trattasi sono consentite solo le attività di comunicazione istituzionale effettuate dall'amministrazione pubblica in forma impersonale e indispensabile per l'efficace assolvimento delle sue funzioni;

CONSIDERATO che la comunicazione istituzionale in questione, come evidenziato dal Comitato Regionale per i servizi radiotelevisivi della Sardegna, non risulta connotata dai caratteri dell'indispensabilità per l'efficace svolgimento delle funzioni amministrative, sia per il carattere sperimentale dalla stessa rivestito, posto che la relazione sul Piano di Performance sarà obbligatoria per tutti gli enti locali solo a partire dal 2011, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera b), e dell'art. 16, comma 3 del d.lgs. 150 del 2009, sia in quanto la divulgazione del piano medesimo, il quale riguarda i servizi, i risultati e gli obiettivi dell'amministrazione comunale interessate, fornendo anche informazioni sul bilancio del comune e sulle priorità strategiche per il futuro in termini di opere pubbliche, gestione del territorio, assistenza sociale, sicurezza, turismo, cultura e spettacolo, sport, sarebbe comunque potuta avvenire in un periodo precedente o immediatamente successivo a quello elettorale in modo da non ricadere nel periodo di divieto posto dall'articolo 9, comma 1, della legge n. 28 del 2000;

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza della predetta comunicazione istituzionale a quanto previsto dall'articolo 9 della legge n. 28 del 2000 e la conseguente violazione da parte dell'amministrazione comunale di Porto Torres;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, anche a chiusura delle operazioni di voto per le elezioni amministrative in data 30 e 31 maggio 2010, dell'articolo 10, comma 8, lettera a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il quale prevede che *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;

VISTA la proposta del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi;

UDITA la relazione dei Commissari Michele Lauria e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *“Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”*;

ORDINA

al Comune di Porto Torres di pubblicare sul proprio sito web, entro sette giorni dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 della comunicazione istituzionale diffusa a mezzo della pubblicazione, avvenuta anche sul sito web, del Piano di Performance dell'amministrazione comunale 2010-2012.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data comunicazione, entro i successivi dieci giorni dalla pubblicazione del suddetto messaggio, all'Autorità al seguente indirizzo: “Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Servizio

comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli”, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La comunicazione dovrà essere anticipata alla seguente utenza fax: 081-7507877.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 *bis*, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma, 24 giugno 2010

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola